



## COMUNE DI VICO NEL LAZIO FROSINONE

Tel. 0775/41151  
Fax 0775/418932

C.C.P. 11970035  
P.iva 00303690606

Via Vittorio Emanuele n° 1

### UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 12 DEL 21/07/2022 PROT. N. 4467**

### IL VICE SINDACO

**Dato atto che** ai sensi dell'art 53 comma 2 e dell'art 54 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 i quali dispongono che le funzioni vengono assunte in via temporanea dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco;

**Rilevato** che durante il periodo estivo si verifica una maggiore presenza di turisti e villeggianti;

**Attesa** la necessità di apportare delle modifiche alla circolazione stradale in relazione anche alla conformazione del Centro Storico;

**Ritenuto** pertanto, di dover effettuare opportune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale in Vico nel Lazio per ragioni di pubblico interesse e di incolumità pubblica, creando una **ZONA A TRAFFICO LIMITATO** nell'area del Centro Storico e Piazzale XXIV Maggio;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il T.U. per l'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs 267/2000;

**Visto** il D. Lgs 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1993 n. 495;

### ORDINA

**A partire dalle ore 08.00 del giorno 25/07/2022 alle ore 24.00 del giorno 04/09/2022 l'istituzione all'interno del Centro Storico e Piazzale XXIV Maggio una Zona a Traffico Limitato** adottando le seguenti modificazioni e limitazioni alla circolazione stradale in Vico nel Lazio:

1. Il divieto di accesso per tutti gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori nelle strade interne al Centro Storico e Piazzale XXIV Maggio, con esclusione di persone con capacità deambulatoria ridotta muniti di specifico contrassegno;
2. Il divieto di sosta per tutti i veicoli, motocicli e ciclomotori nelle vie e piazze del Centro Storico e Piazzale XXIV Maggio, con esclusione di persone con capacità deambulatoria ridotta muniti di specifico contrassegno;

#### **Possono circolare nella Z.T.L. i seguenti mezzi:**

- Veicoli dei residenti utilizzati per entrare o uscire dalla propria abitazione;
- Veicoli autorizzati muniti di apposito permesso;
- Veicoli a servizio di persone con capacità deambulatoria ridotta, muniti di specifico contrassegno;
- Veicoli delle Forze di Polizia, statali e municipali;
- Veicoli in servizio di soccorso e/o in uso a medici in visita domiciliare;
- Veicoli di pubblica utilità idoneamente contrassegnati o comunque identificati (servizi di: acqua – gas – elettrici – telefonici – postali – manutenzione e pulizia delle strade – gestione rifiuti - tecnologici, assistenza del Comune – A.S.L.), gestiti direttamente o affidati in appalto, che potranno accedere nella Z.T.L. La

circolazione potrà avvenire senza limitazione oraria e la sosta sarà consentita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'intervento;

- Veicoli di vigilanza privata;
  - Veicoli dei cortei funebri;
  - Veicoli degli sposi, del fotografo e del fioraio;
  
  - Veicoli dell'Autorità Giudiziaria, idoneamente contrassegnati o comunque identificabili, nell'espletamento delle funzioni di istituto;
  - Taxi e NCC quando debbono prelevare o accompagnare i clienti;
  - Veicoli in uso all'Ufficio Giudiziario ed al suo sostituto, nell'espletamento delle funzioni istituzionali;
- La Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

**Sono consentite le operazioni di carico e scarico all'interno della Zona a Traffico Limitato per il solo tempo necessario alle operazioni, segnalando la sosta momentanea con le frecce di emergenza”**

Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ai sensi della Legge n° 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lvo n° 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. N° 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni data di pubblicazione.

Dispone infine:

- che la presente ordinanza sia resa esplicita al pubblico mediante apposizione di apposita segnaletica in loco, come previsto dal C.D.S.
- La pubblicazione mediante affissione all'Albo del Comune di Vico nel Lazio e sito internet dell'Ente.
- che sia rimessa alla Prefettura di Frosinone, al Comando Stazione Carabinieri di Vico nel Lazio; al Comando di Polizia Municipale del Comune di Vico nel Lazio.

**Il Vice Sindaco**  
**F.to Avv. Massimo Ciullo**